

OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE : POLIZZA A COPERTURA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI (POLIZZA DI TUTELA LEGALE MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI)

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto all'articolo 10 BIS e delle altre condizioni di polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza.

L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conterà gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purchè il Contraente non abbia la possibilità di detrarre tale imposta

MASSIMALE DI COPERTURA E RELATIVA TARIFFA

Massimale/Categoria	SOLO PENALE	PENALE E CIVILE
€ 26.000 CHIRURGO	Premio annuo lordo € 310,00	Premio annuo lordo € 500,00
€ 50.000 CHIRURGO	Premio annuo lordo € 330,00	R.D.
Massimale/Categoria	SOLO PENALE	PENALE E CIVILE
€ 26.000 NON CHIRURGO	Premio annuo lordo € 220,00	Premio annuo lordo € 340,00
€ 50.000 NON CHIRURGO	Premio annuo lordo € 290,00	R.D.

N.B. Per Chirurgo si intende il medico che effettua interventi chirurgici, ossia atti medici praticati in sala operatoria con anestesia totale o parziale.

- Retroattività PROCEDIMENTI PENALI : 1 anno
- Copertura anche in sede CIVILE : 1 caso annuo sia per dipendenti che per liberi professionisti.